

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**
NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO E DI ASSEGNO
ORDINARIO EROGATO DAL FIS –PRIME INDICAZIONI INPS

Le domande di Cigo e di assegno ordinario erogato dal FIS con causale “emergenza COVID-19” devono essere presentate, non più entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), ma **entro la fine del mese successivo a tale inizio** (art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, come modificato dall’art. 68 del d.l. «rilancio» 19/05/2020, n. 34 ^(*); CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020).

L’art. 68 del d.l. n. 34/2020 - giova evidenziarlo - ha inserito all’art. 19 del d.l. n. 18/2020:

- il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio 2020 il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 (art. 68, comma 1, lett. d);

(*) Art. 19 d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, come modificato dall’art. 68 del d.l. n. 34/2020
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis.

omissis

- il comma 2-bis, con il quale si prevede una **penalizzazione per le istanze trasmesse oltre la fine del mese successivo l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa**: per tali domande il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data della loro presentazione (art. 68, comma 1, lett. d).

Il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano **esclusivamente** i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di Cigo/FIS con causale "COVID-19 nazionale" per periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa compresi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 (messaggio INPS 26 maggio 2020, n. 2183). In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall'art. 68 del d.l. n. 34/2020, sarà illustrato dall'Istituto previdenziale con un'apposita circolare di prossima emanazione.